



Alla Direzione Regionale Ambiente
Area Geodiversità e Monumenti Naturali
c.a. R.U.R. Dott. Diego Mantero

Area Valutazione di Impatto Ambientale
c.a. R.d.p. Arch. Fernando Olivieri

e p.c.

Alla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Alla Direzione Generale

Ufficio Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze
di Servizi

Loro sedi

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ex art 14-ter L. 21/1990, art 27-bis co.7 d.lgs. 152/2006 s DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006 sul progetto di “piattaforma di valorizzazione, riciclo materiale post-consumo, beach litter e marine litter”, nel Comune di Arlena di Castro (VT), località Banditaccia.

Proponente: MED SEA LITTER ITALIA s.r.l. — Elenco progetti V.I.A. n° 031/2021

Riscontro nota del R.U.R. Reg. Uff. 0908865 del 22/09/2022

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota del R.U.R. in atti con Reg. Uff. 0908865 del 22/09/2022 l'Area Rifiuti esprime il contributo istruttorio di competenza, relativo all'inquadramento dell'intervento rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, sulla base della documentazione disponibile al link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-031-2021> e box di Conferenza di Servizi interna.

La società proponente ha presentato un progetto finalizzato alla realizzazione di una piattaforma complessa per:

- il trattamento e recupero di rifiuti solidi marini (Marine Litter) e rifiuti solidi in spiaggia (Beach Litter);
- il trattamento, con recupero di materie, dei flussi di sopravaglio provenienti dalla selezione di RSU, con recupero di materie plastiche da sottrarre alla combustione o allo smaltimento in discarica;
- il lavaggio delle diverse frazioni plastiche recuperate nell'ottica dell'ottenimento della qualifica di “end of waste”;
- lo stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili a valle del processo produttivo;
- il trattamento depurativo dei reflui di processo al fine del completo recupero della risorsa acqua.

L'area di progetto interessa le particelle censite al NCT de Comune di Arlena di Castro (VT) al foglio n. 8, mappali 157, 158, 159, 160, 162, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 240, 238, 213 e mappali 192, 193, 219, 220, 221,



Con nota prot. 18814 del 11/01/2022 l'Area Rifiuti ha richiesto chiarimenti su alcuni aspetti, necessari alla formulazione del parere di competenza, rilevando, tra l'altro, la previsione progettuale di una discarica di servizio per una volumetria di 806 mila mc.

Ciò premesso, con riferimento alle valutazioni di competenza si evidenzia come, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 199 del d.lgs. 152/2006, con il Piano regionale l'amministrazione regionale, nel perseguire i prioritari obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, abbia effettuato la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, unitamente alla stima dei fabbisogni impiantistici ed alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti.

Il Piano Regione di Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020 costituisce, dunque, il quadro di riferimento programmatico di livello generale, sulla base del quale è possibile avviare/concludere i procedimenti autorizzativi dell'impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Chiarito come *“non compete alla pianificazione regionale la programmazione della dotazione impiantistica necessaria al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, poiché segue le regole del libero mercato”* (paragrafo I.1.5 del PRGR della Regione Lazio 2019-2025), limitatamente agli aspetti pianificatori di competenza di questa Area, si evidenzia inoltre che il Piano stabilisce i criteri generali per la localizzazione dei nuovi impianti a livello provinciale affinché le autorità territorialmente competenti ai sensi dell'art. 197, c. 1, lett. d del d.lgs. 152/2006 nonché dell'art. 5, c. 1, lett. e-bis della L.R. 27/1998 e s.m.i, in fase di attuazione dello strumento programmatico generale, procedano all'individuazione dei siti idonei in ragione della tipologia di impianto e delle specifiche peculiarità e vincoli derivanti dalla destinazione d'uso del territorio.

Sulla puntuale localizzazione degli impianti deve pertanto rimandarsi alle eventuali considerazioni specifiche della Provincia di Viterbo, in merito al sistema dei vincoli sussistenti sul territorio provinciale, sulla base dei criteri localizzativi stabiliti dal PRGR che, con riferimento all'inquadramento generale dell'impianto, prendono in considerazione i diversi fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi.

In ogni caso, ai fini dell'inquadramento del sito rispetto alle previsioni del Piano, la ricognizione cartografica operata sulla base della documentazione disponibile nei box sopra richiamati, ha evidenziato la presenza di alcuni dei fattori *escludenti* e di *attenzione progettuale*, quali:

Attenzione progettuale:

- a. Prossimità/contiguità a Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (Legge 431/85, art.1, lett. g) .
Normativa di riferimento: D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art.142, lett.g - L.R.24/98 art.10 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. art. 39; L.R. 39/02, art. 68.
- b. È interessato da prossimità con Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione gestione e valorizzazione del paesaggio regionale – art 143 del D.lgs 42/2004: Parchi archeologici e culturali - art 31 ter L.R. 24/1998.
Il grado di vincolo associato ai fini del PRGR è “Penalizzante; l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità”.
- c. area sismica riclassificata con DGR 387/2009 di cl 2 sottozona B
Il grado di vincolo associato ai fini del PRGR è “Penalizzante per gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato.
- d. Area caratterizzata da “Permeabilità medio-alta” (da SIT della Provincia di Viterbo).
- e. Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: >1.000 m; >500 m se case sparse secondo quanto definito dal D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada).

Escludenti:

- a. Si evidenzia come l'intervento risulti interessare aree inserite nel Sistema del Paesaggio Agrario qualificato “Paesaggio Agrario di Continuità” e nel Sistema del Paesaggio Naturale qualificato “Paesaggio Naturale di Continuità” con prossimità a “Paesaggio Naturale”. Per tali tipologie



REGIONE LAZIO

paesaggistiche il PTPR approvato con DCR n. 5 del 21/04/2021 (e successiva DGR n. 228 del 21/04/2022), escluderebbe la realizzazione di impianti di trattamento, smaltimento, recupero e stoccaggio dei rifiuti di cui al d.lgs. 36/2003 e d.lgs. 152/2006 e ll.mm.ii.

- b. Altro potenziale fattore escludente emerso in sede di Conferenza di Servizi è quello relativo ad “edifici sensibili”. Da Verbale di I CDS del 28/12/2021, risultava infatti la prossimità dell’area oggetto di istanza ad una scuola per l’infanzia per la quale il Comune di Arlena di Castro prevedeva l’utilizzo di fondi del PNRR mentre la società proponente si dichiarava disponibile a realizzarne la delocalizzazione.

Il grado di vincolo associato dal PRGR alla presenza di tale fattore escludente prevede comunque che: *“allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l’area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee”*.

Ciò premesso, in considerazione di quanto sopra e tenuto conto:

- (i) che l’impianto in progetto risulta inserito in un’area interessata da fattori escludenti e di attenzione progettuale ove gli ulteriori aspetti idrogeologici e di difesa del suolo sono esaminati dalle Autorità di Bacino ed Idrauliche competenti nell’ambito dei lavori di CDS;
- (ii) della necessità di valutazioni puntuali degli aspetti sopra evidenziati, da parte degli Enti o delle strutture preposte, per le quali si rinvia agli atti di conferenza di servizi ed ai relativi pareri e/o pronunciamenti;
- (iii) che in merito alla richiesta di chiarimento circa il destino dei volumi di terre e rocce da scavo derivanti dalle operazioni di escavazione del nuovo invaso di servizio, la società proponente ha fornito riscontro contenuto nella documentazione in atti con prot. prot. 0144953 del 14/02/2022 (paragr 3. Osservazione 2);
- (iv) che in esito alla necessità di definizione del rifiuto marine/beach litter e del relativo codice EER, posta dall’area scrivente con la citata nota prot. 18814 del 11/01/2022, con integrazione in atti con prot. Reg. Uff. n. 0550435 del 06/06/2022 la società ha proposto di far riferimento, in assenza attuale di riferimenti normativi specifici, al codice 20.03.01.

Sul punto, con parere in atti della Regione Lazio con prot. Reg. Uff. I. n. 0932268 del 28/09/2022, Arpa Lazio si è espressa come segue:

“Con riferimento ai rifiuti in ingresso si prende atto che ai Marine Litter, Beach Litter provenienti da mare, spiagge, laghi è stato attribuito il codice CER 20 03 01. Tale codice a parere dell’Agenzia risulta corretto per quanto riguarda l’identificazione di tale tipologia di rifiuti, infatti per l’art. 183 comma 1 lettera b.ter) pt.4 del D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti urbani sono anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua. Al riguardo, tenuto conto che è possibile ricondurre al codice CER 20 03 01 rifiuti di differenti caratteristiche, si suggerisce all’AC di prevedere specifiche condizioni circa la provenienza dei medesimi, per essere accettati presso l’impianto in oggetto.”;

- (v) che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2022 avente ad oggetto: *“Valutazione proposta costruzione nuova scuola. Determinazioni”*, cui si rimanda per quanto non riportato, è stato deliberato *“di esprimere la non contrarietà alla proposta della Società Med Sea Litter Italia S.r.l. ... omissis...per il prosieguo dell’iter autorizzativo per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia”*. Con tale proposta la società si è impegnata alla realizzazione della scuola per l’infanzia in un’area distante circa 1500 mt dall’impianto in argomento.

In conclusione, per le motivazioni espresse, limitatamente alle previsioni ed ai contenuti del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, per quanto di competenza della scrivente Area rifiuti, sulla base degli elementi al momento a disposizione e fatti salvi i pareri degli Enti e delle strutture coinvolte per rispettiva competenza, è possibile esprimere parere favorevole a condizione:

- 1) che possano essere risolte le criticità legate alla presenza dei fattori escludenti e di attenzione progettuale sopra indicati, posti dal PRGR e dal PTPR, rimandando all’ente competente riguardo la localizzazione sul



REGIONE LAZIO

territorio provinciale di tale tipo di impianti le considerazioni sulla base della localizzazione sopra riportate in rapporto al PRGR;

- 2) che con particolare riferimento al cod. EER 20 03 01 in sede autorizzativa sia specificata la condizione che: *“tali rifiuti provengano esclusivamente da mare, spiaggia, laghi e non da raccolta di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta comunale e/o residuale dalla raccolta differenziata”*;

In ogni caso, in fase di eventuale espressione del PAUR, l'Ente procedente dovrà porre ogni condizione e prescrizione idonea a superare, mitigare e compensare i rischi derivanti dalla presenza delle criticità sopra evidenziate, assicurando adeguati livelli di tutela per la salute e per l'ambiente, ed il soggetto proponente, oltre al rispetto di tali condizioni, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- siano rispettate le indicazioni di cui alla circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019 adottata dal Ministero della Transizione Ecologica;
- si dia seguito agli adempimenti previsti dall'art. 26-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132, con riferimento ai piani di emergenza, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti all'emanazione delle Linee guida approvate con DPCM 27/08/2021 (GU Serie Generale n.240 del 07-10-2021);
- siano rispettati gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.P.R. 151/2011, verificando – laddove non già fatto - la necessità dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi.

Infine, evidenziando quanto specificato nel parere ARPA Lazio sopra richiamato: *“Con riferimento al rifiuto codice EER 19 12 12, riferito al sovrallo proveniente da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani, si evidenzia che tale rifiuto risulta destinato esclusivamente alla produzione di combustibile da rifiuti”*, ne conseguono gli eventuali aspetti legati alla necessità di determinazione tariffaria ai sensi della D.G.R. 290 del 12.05.2022 che recepisce la Deliberazione Arera n. 363 / 2021 / R / RIF del 03.08.2021; con riferimento al cod. EER 19 12 12 il progetto prevede, come detto, una discarica finalizzata esclusivamente allo stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili, a valle dei trattamenti di recupero, per 34.000 t/a conferibili ed una volumetria complessiva di 806.000 mc.

Il Dirigente
Ing. Simone Moncelsi
Firmato digitalmente